Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 4 agosto 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1938-XVI, n. 1143.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, relativo al finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, relativo al finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1144.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante il trasferimento di personale statale comandato nei ruoli del Ministero della cultura popolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante il trasferimento di personale statale comandato nei ruoli del Ministero della cultura popolare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1145.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 340, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, il 21 dicembre 1937, fra l'Italia e la Svezia, per la costruzione in Roma dell'Accademia svedese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 340, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, il 21 dicembre 1937, fra l'Italia e la Svezia, per la costruzione in Roma dell'Accademia svedese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BOTTAI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1146.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 280, recante modificazioni all'organico della Milizia postelegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 280, recante modificazioni all'organico della Milizia postelegrafica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 giugno 1938-XVI, n. 1147.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale addetto agli Uffici commerciali all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale degli Uffici commerciali all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Rossore, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GUARNERI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 giugno 1938-XVI, n. 1148.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Rossore, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GUARNERI — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1938-XVI, n. 1149.

Modificazioni alla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1932-X, n. 826, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le disposizioni contenute nella predetta legge, in relazione all'entrata in vigore di quelle della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1220, concernente l'istituzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le funzioni e i cómpiti assegnati dalla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini, alle Cattedre ambulanti di agricoltura e ai direttori di esse sono attribuiti, rispettivamente, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e ai capi degli Ispettorati stessi.

Art. 2.

I corsi temporanei per contadini, di cui alla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, possono essere svolti, oltre che presso la sede degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dei

dipendenti uffici staccati, anche in locali all'uopo posti a disposizione da enti ed amministrazioni varie e presso aziende agrarie, col consenso dei rispettivi conduttori.

Quando scuole agrarie od altre istituzioni scolastiche esistenti nella Provincia pongano a disposizione locali e mezzi didattici adeguati, le funzioni di istruttore dei corsi possono essere affidate anche al personale insegnante delle dette scuole ed istituzioni, al quale potranno essere corrisposti compensi, entro la misura massima che sarà stabilita, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale.

Salvo il disposto del precedente comma, le funzioni di istruttore dei corsi disciplinati dalla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, e dal presente decreto, spettano esclusivamente ai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e al dipendente personale tecnico.

Art. 3.

Il Comitato di cui all'art. 7 della legge 16 giugno 1932-X, n. 826, assume la denominazione di « Comitato provinciale per i corsi temporanei per contadini ».

Nell'art. 7 della predetta legge, alla disposizione contenuta nella lettera *f)* è sostituita la seguente:

« *f)* di un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica ».

Art. 4.

All'art. 9 della legge 16 giugno 1932-X, n. 826, è sostituito il seguente:

« I corsi temporanei per contadini debbono svolgersi in ciascuna Provincia in conformità di programmi annuali approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Il programma dei corsi stessi, comprendente l'indicazione dell'oggetto di ciascun corso, del numero delle lezioni e delle esercitazioni e dell'argomento di ciascuna di esse, del nome e qualifica dell'istruttore e della località nella quale ciascun corso sarà svolto, è compilato ogni anno dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e sottoposto al Comitato di cui all'art. 7, entro il mese di agosto, insieme col particolareggiato preventivo di tutte le spese occorrenti per svolgerlo, ivi comprese quelle di cui all'articolo 11, e con la relazione sui corsi tenuti nella Provincia durante l'esercizio finanziario precedente.

« Le località designate quali sedi di corsi dovranno essere scelte in relazione alle caratteristiche dell'agricoltura e tenendo conto delle varie forme di istruzione agraria e delle iniziative, esistenti nella Provincia, per la formazione e il perfezionamento dei lavoratori.

« I documenti di cui al secondo comma, corredati dal motivato parere del Comitato, sono trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione.

« Ove, per circostanze sopraggiunte, si renda necessario o consigliabile di apportare varianti al programma o al preventivo di spesa, approvati dal Ministero, la relativa motivata proposta può dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura essere sottoposta al Ministero anche senza il parere del Comitato, quando motivi di urgenza non consentano di sentirlo ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1932-X, n. 826, sono sostituite le seguenti disposizioni:

« Al termine di ciascun corso, a coloro che lo hanno frequentato con assiduità è rilasciato un attestato, firmato dall'istruttore e dal capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura.

« Ai frequentatori che si siano distinti per assiduità possono essere concessi premi, consistenti in libri, attrezzi di uso agricolo, sementi, piante, concimi e antiparassitari ».

Art. 6.

Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2 del presente decreto, nessun compenso è dovuto agli istruttori dei corsi temporanei per contadini.

Per i corsi tenuti in località diverse da quelle ove hanno sede i rispettivi uffici è corrisposto agli istruttori, appartenenti al personale tecnico degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, il trattamento di missione secondo le norme ordinarie.

Art. 7.

All'art. 13 della legge 16 giugno 1932-X, n. 826, è sostituito il seguente:

« Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono autorizzati ad assumere, limitatamente al numero di giornate occorrente per l'espletamento dei corrispondenti corsi, operai specializzati per determinate operazioni agricole e per la conduzione di macchine agricole, retribuendoli secondo le condizioni del mercato ».

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 3, comma secondo, 4, 5, 6, 8, 10, 12 e 15 della legge 16 giugno 1932-X, n. 826.

Art. 9.

Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto a partire dai corsi svolti nell'esercizio finanziario 1937-38.

Art. 10.

I programmi dei corsi temporanei per contadini e le eventuali varianti sono comunicati ogni anno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a quello dell'educazione nazionale, per il necessario coordinamento con gli altri corsi per la formazione e il perfezionamento dei lavoratori del settore agrario.

Art. 11.

La gestione dei poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini, istituiti in applicazione della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 2885, è affidata ai Consigli provinciali delle corporazioni, competenti per territorio, a favore dei quali sono devoluti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38, i contributi annui del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle spese per il funzionamento dei poderi stessi, nella misura stabilita nei rispettivi decreti istitutivi.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle contenute nella legge 16 giugno 1932-X, n. 826.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. **1150.**
Norme per il credito edilizio teatrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1142;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938-XVI, numero 141, e recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di predisporre condizioni di favore per il miglioramento e lo sviluppo dell'edilizia teatrale da parte dei Comuni e di disporre speciali provvidenze per l'attrezzatura dei teatri di masse e per la gestione di teatri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del Lavoro è autorizzata a concedere, fino al 31 dicembre 1942, mutui non oltre la complessiva somma di lire 75.000.000 a favore di Comuni che intendano costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso di teatri, uniformandosi alle direttive del Ministero della cultura popolare per la diffusione e l'incremento degli spettacoli teatrali.
Per tutte le conseguenti operazioni, la Sezione predetta terrà una speciale gestione, separata e distinta dalla propria.

Art. 2.

I mutui di cui sopra dovranno essere garentiti con rilascio da parte dei Comuni interessati di delegazioni sulla sovraimposta fondiaria o sulla imposta di consumo entro i limiti di legge oppure, quando occorra, con delegazione sulla sovraimposta fondiaria ovvero sulla imposta di consumo ai sensi dell'art. 94 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, congiuntamente ad ipoteca di primo grado su immobili di proprietà comunale non destinati ad uso pubblico.

Ai predetti mutui sono applicabili tutte le vigenti disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano il credito fondiario e quindi anche quelle che riguardano i benefici e le agevolazioni fiscali nonchè le riduzioni dei diritti notarili, sempre che le disposizioni stesse non siano incompatibili con quanto disposto col presente decreto.

Art. 3.

Le erogazioni delle somme concesse a mutuo saranno fatte mediante somministrazioni rateali in ragione dell'avanzamento dei lavori, previ accertamenti degli uffici del Genio civile d'intesa con gli organi tecnici della Sezione.

Art. 4.

I mutui di cui al presente decreto saranno rimborsabili col sistema dell'ammortamento graduale, mediante annualità costanti comprensive dell'interesse e di una quota per il rimborso del capitale, nonchè delle quote per il rimborso di diritti erariali e di commissione e per l'eventuale scarto tra il valore nominale ed il prezzo di collocamento delle obbligazioni da emettersi a norma dell'art. 6 del presente decreto.

Art. 5.

Lo Stato concorrerà nell'ammortamento dei mutui mediante contributi annuali da corrispondersi in due rate semestrali direttamente alla Sezione mutuante, in misura costante, non inferiore al 2,50 per cento e non superiore al 4 per cento dell'importo originario di ciascun mutuo e per il periodo massimo di 25 anni.
I contributi suddetti saranno di volta in volta assegnati dal Ministero della cultura popolare con particolare riguardo alle esigenze ed allo sviluppo delle attività teatrali in tutto il territorio nazionale.
La spesa relativa sarà stanziata annualmente con decreto del Ministro per le finanze in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare in relazione all'effettivo fabbisogno per mutui concessi e sino all'importo annuo massimo di L. 2.550.000, a decorrere dall'esercizio 1938-39 e non oltre all'esercizio 1967-68, in guisa però, da non superare dall'intero periodo la somma di L. 62.500.000.

Art. 6.

In dipendenza dei mutui di cui al presente decreto, la Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del Lavoro è autorizzata ad emettere speciali obbligazioni parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario.

Art. 7.

Le obbligazioni frutteranno l'interesse annuo del 5 per cento, verranno ammortizzate nel periodo massimo di anni 25 dalla data di emissione, e saranno garentite:
a) dai contributi governativi di cui all'art. 5
b) dalle delegazioni da parte dei Comuni sulla sovraimposta fondiaria o sulla imposta di consumo nonchè dalle eventuali ipoteche ai sensi del primo comma dell'art. 2.

Al rimborso delle obbligazioni si provvederà mediante sorteggio semestrale di tanti titoli per quanti ne comporta il piano di ammortamento dei mutui in corrispondenza dei quali le obbligazioni stesse verranno emesse.

Art. 8.

Per tutte le deliberazioni concernenti le operazioni di cui al presente decreto, saranno chiamati ad intervenire alle apposite sedute del Comitato esecutivo della Sezione autonoma del credito fondiario della Banca nazionale del Lavoro cinque membri aggiunti, due in rappresentanza del Ministero della cultura popolare, uno in rappresentanza del Ministero dell'interno, uno in rappresentanza del Ministero delle finanze ed uno in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

Al Comitato così costituito spetta particolarmente di deliberare:

a) sulla concessione delle singole operazioni di mutuo;

b) sulla misura dei diritti di commissione e sulla provvigione di scarto;

c) sulle azioni giudiziarie e su tutti gli atti necessari al recupero dei crediti.

Il Comitato provvederà inoltre alla formazione del rendiconto annuale della gestione speciale che verrà sottoposto, in una col bilancio della Sezione, all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro.

Art. 9.

Presso il Ministero della cultura popolare è costituito un Comitato tecnico amministrativo per l'esame delle domande dirette ad ottenere i contributi governativi di cui all'art. 5.

Tale Comitato, nominato dal Ministro per la cultura popolare, è costituito dal direttore generale del teatro che lo presiede, di un rappresentante del Ministero dell'interno, di un rappresentante del Ministero delle finanze, di un tecnico rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e di un esperto in materia di edilizia teatrale.

Ad esso Comitato è devoluto:

a) l'esame dei progetti da eseguire anche in relazione ai pareri ed alle richieste formulate in merito dai Ministeri dell'interno e delle finanze;

b) l'istruttoria preliminare relativa alle località ove i teatri si trovano o debbono sorgere ed alla sistemazione urbanistica di esse, nonchè determinare quanto altro può occorrere per predisporre la completa istruttoria delle richieste da sottoporre al Comitato tecnico corporativo per il teatro drammatico.

Art. 10.

L'assegnazione dei contributi su riferiti viene disposta con decreto del Ministro per la cultura popolare previ i pareri del Comitato di cui all'art. 9 e del Comitato tecnico corporativo per il teatro drammatico.

Art. 11.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 deve essere presentata al Ministero della cultura popolare domanda su carta da bollo da L. 6, corredata dal progetto tecnico e finanziario dei lavori da eseguire.

Parimenti per qualunque ricostruzione, modificazione od adattamento di teatri comunali, dovrà essere chiesto nei modi previsti dal R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2643, il nulla osta del Ministero della cultura popolare che provvederà in merito con le modalità stabilite dal R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946.

Art. 12.

Per concorso nelle spese occorrenti per l'attrezzatura dei teatri di masse è autorizzata la spesa di L. 2.500.000 una volta tanto nell'esercizio 1938-39.

È autorizzato altresì un contributo annuo di L. 2.100.000 nelle spese di gestione dei teatri da iscriversi a decorrere dall'esercizio 1938-39 nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Sui biglietti d'ingresso agli spettacoli teatrali, trattenimenti, concerti, balli, giochi e simili da chiunque ed a qualunque scopo promossi, di cui agli articoli 1, 2, 3 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, escluse le Mostre ed Esposizioni di cui all'art. 1, allegato G al R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, è dovuto per ciascun biglietto indipendentemente dal diritto erariale applicabile giusta le norme vigenti, un diritto erariale fisso nella misura di centesimi dieci.

Quando il diritto erariale, per gli spettacoli e trattenimenti di cui sopra, venga liquidato col sistema forfettario, il diritto fisso di cui trattasi deve essere liquidato nella misura del 5 per cento sull'ammontare del diritto erariale stabilito col detto sistema.

Per gli spettacoli, cui si accede mediante abbonamento, il suddetto diritto fisso di centesimi dieci è dovuto per ogni persona e per ogni rappresentazione cui l'abbonamento dà diritto di accedere.

Il diritto fisso di cui sopra è dovuto indipendentemente dalle esenzioni, abbuoni e rimborsi consentiti, giusta le norme vigenti, in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli ed è ragguagliato al prezzo normale di vendita del biglietto.

Tale diritto si corrisponde con l'osservanza delle stesse norme stabilite per la esazione dei diritti erariali ed è riscosso dalla Società italiana autori ed editori in base alla convenzione in vigore.

Art. 14.

Per l'assunzione dei mutui, l'approvazione dei progetti, la stipulazione dei contratti, le somministrazioni di somme ed in genere per tutti gli atti da compiersi dai Comuni ai fini del presente decreto, essi rimangono soggetti alle norme stabilite dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Art. 15.

Rimangono ferme per l'approvazione dei progetti dei teatri comunali le disposizioni di cui all'art. 80 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo ed il Ministro per la cultura popolare, proponenti, sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 10. - MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1151.
Agevolazioni fiscali a favore dell'industria estrattiva dei marmi apuani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvedimenti intesi ad agevolare gli esercenti di cave di marmo delle provincie di Massa-Carrara e di Lucca;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° luglio 1938-XVI, in sostituzione di qualsiasi tassa o tributo diretto od indiretto a favore dello Stato, che sia applicabile secondo le leggi del Regno a carico degli esercenti di cave di marmo delle provincie di Massa-Carrara e di Lucca, per la produzione ed il commercio del marmo greggio, è dovuta dai detti esercenti una tassa unica e complessiva per ogni tonnellata di marmo greggio prodotta e spedita in ciascun anno.
La misura di detta tassa e le modalità della sua applicazione e riscossione saranno stabilite con decreto Reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
I Comuni e le Provincie interessati sono autorizzati ad applicare rispettivamente l'imposta sulle industrie e la relativa addizionale provinciale nella misura consentita dal testo unico per la finanza locale, prendendo a base della tassazione il presunto reddito mobiliare da accertarsi nei modi di cui all'art. 162, 4° e 5° comma, del citato testo unico modificato col R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, numero 1769.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 177. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1152.
Approvazione di variante al piano regolatore di massima di Milano per la zona settentrionale della città in località « Bicocca ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Milano con le norme per la sua attuazione;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;
Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 132127-2705 del 2 gennaio 1938-XVI, ha chiesto che sia approvata la variante all'anzidetto piano di massima relativa alla parte settentrionale della città, e precisamente nella località « Bicocca » per la soppressione di due vie di lottizzazione tra il viale Fulvio Testi ed il viale Sarca;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni contro il progetto di variante in esame;
Considerato che tale variante ha per scopo di spostare parallelamente di circa m. 60 a sud, l'asse della via del piano regolatore tra il viale Fulvio Testi e il viale Sarca prevista immediatamente a sud dell'attuale via Bignami, e di sopprimere la via del piano regolatore, larga m. 12, prevista con andamento parallelo ai viali Testi e Sarca nel lotto immediatamente a sud della suddetta via da spostare, dando in tal modo all'Istituto grandi invalidi del lavoro, proprietario del lotto a sud di via Bignami, la possibilità, senza pregiudizio per l'interesse pubblico, di poter ampliare il proprio edificio fino al confine della sua proprietà;
Visto il parere n. 1021 del 28 maggio 1938-XVI del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, e successive modificazioni, è approvata la variante al piano regolatore di massima di Milano per la zona settentrionale della città in località « Bicocca ».
Per l'attuazione della variante rimane fermo lo stesso termine stabilito per il piano di massima con la citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433.
Detta variante sarà vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria tinteggiata in scala 1:5000 ed in una planimetria in scala 1:2000, documenti in data 14 dicembre 1937-XVI, ed a firma dell'ingegnere capo municipale Baselli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 168. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1153.
Rinnovazione della facoltà concessa al Governatore generale della Libia di ordinare la sospensione dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti dei cittadini libici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto l'ordinamento di polizia per la Libia, approvato con il R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1104, modificato dal R. decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 571;
Visto il R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 877, che attribuisce al Governatore generale della Libia la facoltà di ordinare la sospensione, fino al 31 dicembre 1937-XVI, dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti dei cittadini libici;
Riconosciuta l'opportunità di prorogare tale facoltà fino al 31 dicembre 1938-XVII;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà attribuita al Governatore generale della Libia con il R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 877, è rinnovata fino al 31 dicembre 1938-XVII, con effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI, n. 1154.
Revoca di dichiarazione di zona malarica per alcuni Comuni della provincia di Viterbo.

N. 1154. R. decreto 25 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene dichiarata revocata la dichiarazione di zona malarica pei Comuni di: Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano di Sutri, Bomarzo, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castiglione in Teverina, Celleno, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabbrica di Roma, Gallese, Gradoli, Graffignano, Lutera, Lubriano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, S. Oreste, Sutri, Tessennano, Veiano, Vitorchiano; e viene ristretta ad alcune zone la dichiarazione di zona malarica pei comuni di: Bieda, Bolsena, Canino, Cellere, Farnese, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Marta, Monteromano, S. Lorenzo Nuovo, Tarquinia, Tuscania, Valentano, Vetralla e Viterbo, nella provincia di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 15 aprile 1938-XVI, n. 1155.
Devoluzione del patrimonio dell'« Opera nazionale del Patronato Regina Elena per gli orfani del terremoto », in Roma, all'Istituto chirurgico ortopedico « Principe di Napoli », in Ariccia.

N. 1155. R. decreto 15 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il patrimonio dell'« Opera nazionale del Patronato Regina Elena per gli orfani del terremoto », in Roma, viene devoluto all'Istituto chirurgico ortopedico « Principe di Napoli », in Ariccia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 luglio 1938-XVI.
Nomina dell'avv. Paolo Giordani a membro della Corporazione dello spettacolo.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dello spettacolo;
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1938-XVI, che modifica la composizione del Consiglio della predetta Corporazione dello spettacolo;
Visto il proprio decreto 24 giugno 1938-XVI, con il quale il dott. Federico Valli, membro della suddetta Corporazione in rappresentanza dei datori di lavoro per le industrie affini allo spettacolo, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione stessa quale rappresentante dei datori di lavoro per i teatri gestiti da Enti pubblici;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina dell'avv. Paolo Giordani a membro della Corporazione dello spettacolo quale rappresentante dei datori di lavoro per le industrie affini allo spettacolo (case di scenografia, di costumi e di attrezzi teatrali, edizioni fonomeccaniche) in sostituzione del dott. Federico Valli;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'avv. Paolo Giordani è nominato membro della Corporazione dello spettacolo, quale rappresentante dei datori di lavoro per le industrie affini allo spettacolo (case di scenografia, di costumi ed attrezzi teatrali, edizioni fonomeccaniche) in sostituzione del dott. Federico Valli.

Roma, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(2906)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 luglio 1938-XVI.
Aumento del contingente del melazzo di canna per uso zootecnico da importare in franchigia nel Regno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE,
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE,
PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 217, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1489;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, convertito nella legge 29 aprile 1937-XV, n. 754;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° maggio 1938-XVI al 31 dicembre 1939 il contingentamento di melazzo di canna, destinato alla fabbricazione di foraggi melassati, ammissibile alla importazione in franchigia da dazio a termine del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 217, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1489, è elevato a quintali 300.000.

Il contingente di 40.000 quintali annui, fissato dal detto R. decreto-legge verrà ripristinato per periodi annuali a decorrere dal 1° gennaio 1940.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI

(2907)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 giugno 1938-XVI.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Carfì Linares, con sede in Vittoria (Ragusa).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, ed il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca Carfì Linares, società anonima con sede in Vittoria (Ragusa), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca Carfì Linares, società anonima con sede in Vittoria (Ragusa), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2877)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 luglio 1938-XVI.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Galatina (Lecce).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca popolare cooperativa di Galatina, società anonima cooperativa con sede in Galatina (Lecce), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Galatina, società anonima cooperativa con sede in Galatina (Lecce), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2881)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 giugno 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Gallipoli (Lecce).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, ed il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca popolare cooperativa di Gallipoli, società anonima cooperativa con sede in Gallipoli (Lecce) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Gallipoli, società anonima cooperativa con sede in Gallipoli (Lecce), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2882)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1938-XVI.

Proroga del termine per la riscossione da parte degli uffici del lavoro portuale del contributo per la merce imbarcata e sbarcata in alcuni porti del Regno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1925, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Livorno a riscuotere, per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, una contribuzione di centesimi dieci su ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata, limitatamente al periodo 22 giugno 1925-30 giugno 1926, ed i successivi decreti di proroga in data 28 giugno 1926, 25 giugno 1927, 30 dicembre 1927, 30 giugno 1928, 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934, 30 giugno 1935, 18 giugno 1936 e 16 giugno 1937;

Visti i decreti interministeriali 4 e 18 gennaio 1926, 16, 18, 24 febbraio 1926, 4 marzo 1926, con i quali si autorizzavano gli Uffici del lavoro portuale di Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia e Brindisi a riscuotere il suddetto contributo fino al 20 febbraio 1927, ed i successivi decreti di proroga in data 24 febbraio 1927, 30 dicembre 1927, 30 giugno 1928, 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934, 30 giugno 1935, 18 giugno 1936 e 16 giugno 1937;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1928, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Cagliari a riscuotere il predetto contributo limitatamente al periodo 1° ottobre 1928-31 dicembre 1928, ed i successivi decreti di proroga in data 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934, 30 giugno 1935, 18 giugno 1936 e 16 giugno 1937;

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 1929, con il quale si autorizzavano gli Uffici del lavoro portuale di Porto S. Stefano, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia a riscuotere il suddetto contributo limitatamente al periodo 1° febbraio 1930-30 giugno 1930, ed i successivi decreti di proroga 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934, 30 giugno 1935, 18 giugno 1936 e 16 giugno 1937;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1932, col quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Trieste a riscuotere il contributo di centesimi cinque per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata limitatamente al periodo 1° gennaio 1932-30 giugno 1933 ed i successivi decreti di proroga 14 giugno 1933, 13 giugno 1934, 30 giugno 1935, 18 giugno 1936 e 16 giugno 1937;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la riscossione del contributo di centesimi dieci per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nei porti di Livorno, Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia, Brindisi, Cagliari, Porto S. Stefano, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia, e di centesimi cinque per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nel porto di Trieste è prorogato al 31 dicembre 1938.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

(2884)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Palanzano (Parma), dell'estensione di ettari 820 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord: linea di spartiacque che divide il comune di Palanzano dal comune di Tizzano Val Parma (da quota 1003 ad ovest a quota 980 ad est);

ad est, il rio detto « del Marmo » da quota 980 sino alla confluenza del rio detto « Rumieto » e da questo punto sino al torrente Enza;

a sud, il torrente Enza e il torrente Cedra sino al m. 1250 circa a monte della Centrale elettrica di Selvanizza (Società Emiliana) ove trovasi la confluenza di un piccolo rio;

ad ovest, un piccolo rio ora ricordato sino alla sua sorgente e da questo punto la linea retta che passa ad ovest della frazione di Lalatta di circa 400 metri ed arriva al crinale ad est di quota 1003.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2894)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Vicenza;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vicenza ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Bacchiglione-Bisatto (Vicenza), dell'estensione di ettari 500 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale che da ponte di Nanto conduce direttamente al centro di Montegaldella, da qui la strada che va al ponte sul Bacchiglione, indi la sponda destra del fiume Bacchiglione sino al ponte di Longare, poi strada che dal ponte di Longare va a Longare e sponda sinistra del torrente Bisatto fino a ponte di Nanto.

La Commissione venatoria provinciale di Vicenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2898)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Teramo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Teramo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Teramo, dell'estensione di ettari 2650 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale Bivio Cavuccio, sulla nazionale del Gran Sasso, alla provinciale Torricella Sicura-Rocca Santa Maria;

strada provinciale Torricella Sicura-Rocca S. Maria, dal bivio anzidetto, al bivio per Villa Ginepri;

Carrese bivio suddetto, Villa Ginepri, Abetemozzo;

mulattiera Abetemozzo-fiume Tordino;

sponda sinistra del fiume Tordino fino al ponte sulla nazionale del Gran Sasso presso la Raniera Spinozzi;

strada nazionale del Gran Sasso da detto ponte al bivio per Cavuccio.

La Commissione venatoria provinciale di Teramo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2895)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1938-XVI.

Applicazione del contributo sindacale per l'anno 1938 a carico degli esercenti macchine trebbiatrici.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 15 aprile 1937, n. 694, sulla disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina, che prevede l'applicazione di un contributo da parte delle Associazioni sindacali interessate per le spese relative agli accertamenti sulla idoneità tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addettovi;

Visto l'art. 69 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1937, concernente l'applicazione di un contributo per l'anno 1937 a carico degli esercenti macchine trebbiatrici, iscritti alle Associazioni sindacali degli industriali, degli agricoltori ed alla Federazione delle cooperative di produzione e lavoro;

Viste le richieste delle predette Associazioni sindacali e riconosciuta la necessità dell'applicazione del contributo nell'interesse collettivo della categoria;

Decreta:

E' autorizzata per l'anno 1938 l'applicazione — nelle identiche misure e con le stesse modalità previste dal decreto Ministeriale 10 luglio 1937 — di un contributo a carico degli esercenti macchine trebbiatrici da destinare alle spese relative agli accertamenti sull'idoneità tecnica delle stesse macchine trebbiatrici e del personale addettovi.

L'applicazione del contributo, prevista dal citato decreto Ministeriale 10 luglio 1937 per i soli iscritti alla Confederazione degli agricoltori, alla Confederazione degli industriali ed alla Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, è estesa a tutti gli esercenti macchine trebbiatrici che siano rappresentati dalle predette Associazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI

(2869)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni con foglio numero 22460-21320-XVIII del 28 luglio 1938-XVI, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 908, recante modificazioni al trattamento di previdenza a favore del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'8 luglio 1938-XVI.

(2923)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Novantesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 13 giugno 1938, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 294, con il quale la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Muti », sita in territorio del comune di Cammarata, provincia di Agrigento, è trasferita e intestata alla Società anonima Saline Italiane, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 13 giugno 1938, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 94, con il quale al sig. Deregibus Ulisse è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Costa di Finazza », in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 13 giugno 1938, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 96, con il quale alla Società Industria Calce Cemento Laterizi di Val Nure è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, siti in località denominata « La Camminata », in territorio del comune di Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza.

Decreto Ministeriale 13 giugno 1938, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 97, con il quale alla Società Industria Calze, Cementi, Laterizi di Val Nure è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Ustiano », in territorio del comune di Vigolzone, provincia di Piacenza.

Decreto Ministeriale 11 luglio 1938, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1938, registro 7 Corporazioni, foglio 139, con il quale la concessione della miniera di antracite denominata « Corongiu », sita in territorio del comune di Seui provincia di Nuoro, è trasferita e intestata alla Compagnia Mineraria Veneto Sarda, con sede in Roma.

(2850)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Media dei cambi e dei titoli

del 1° agosto 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,45
Francia (Franco)	52,45
Svizzera (Franco)	435,50
Argentina (Peso carta)	4,95
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,94
Cecoslovacchia (Corona)	65,63
Danimarca (Corona)	4,1715
Norvegia (Corona)	4,6955
Olanda (Fiorino)	10,43
Polonia (Zloty)	357,75
Portogallo (Scudo)	0,8495
Svezia (Corona)	4,818
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,125
Id. 3,50 % (1902)	70,40
Id. 3,00 % Lordo	51,95
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,85
Id. Id. 5 % (1936)	92,95
Rendita 5 % (1935)	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,325
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,825
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,45
Id. Id. 5 % - Id. 1944	99,225

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Carfì Linares, con sede in Vittoria (Ragusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, ed il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Duce, presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Carfì Linares, società anonima con sede in Vittoria (Ragusa);

Dispone:

Il cav. dott. Giuseppe Lucchese fu Salvatore è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca Carfì Linares, società anonima con sede in Vittoria (Ragusa) ed i signori Leni di Spadafora comm. dott. Giovanni, Pancari Gioacchino fu Gio Batta e Molè cav. Vincenzo fu Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato
AZZOLINI.

(2876)

Nomina del commissario straordinario della Banca popolare cooperativa di Galatina (Lecce).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce, presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Galatina, società anonima cooperativa con sede in Galatina (Lecce);

Dispone:

Il dott. Salvatore Renna di Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca popolare cooperativa di Galatina, società anonima cooperativa con sede in Galatina (Lecce), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1936-XIV, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2880)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Gallipoli (Lecce).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XVI, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, ed il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Duce, presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Gallipoli, società anonima cooperativa con sede in Gallipoli (Lecce);

Dispone:

Il signor prof. dott. rag. Mariano Luigi di Gaetano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca popolare cooperativa di Gallipoli, società anonima cooperativa avente sede in Gallipoli (Lecce) ed i signori Fedele Nicola fu Liborio, Vallebona Antonio fu Agostino e Bellé avv. Leopoldo di Domenico sono nominati membri del Comitato di sorveglianza, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2883)

Avvisi di rettifica.

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 6 aprile 1938-XVI, pubblicato a pag. 1928 della *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1938-XVI, n. 114, concernente la nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa con sede in Novi di Modena (Modena), in luogo di « Rosario *Meringhi* » deve leggersi « Rosario *Merighi* ».

(2890)

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 30 giugno 1938-XVI, pubblicato a pag. 2821 della *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 1938-XVI, n. 152, concernente la nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di pegni e Cassa di risparmio di Zara, in luogo di « Antonio *Zoja* » deve leggersi « Antonio *Teja* ».

(2891)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1936-XV formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI;

Veduti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria degli idonei di cui in narrativa così formulata:

1. Bollettino Erminio . . . . . . con punti 54.940
2. Sassi Roberto . . . . . . » 53.363
3. Colotta Amos . . . . . . » 52.372
4. Iasevoli Raffaele . . . . . . » 52.122
5. Belsanti Pietro . . . . . . » 51.113
6. Proserpio Amalio . . . . . . » 50.318
7. Olivi Edgardo . . . . . . » 50.295
8. Lombardi Alfredo . . . . . . » 49.636
9. Bidone Lorenzo . . . . . . » 49.227
10. Trombetta Luigi . . . . . . » 48.318
11. Medana Ermanno . . . . . . » 47.954
12. Frigerio Giacomo . . . . . » 47.636
13. Paracchi Piero . . . . . . » 47.181
14. Donati Costantino . . . . . . » 46.136
15. Lao Leonardo . . . . . . » 46.109
16. Iudica Carmelo . . . . . . » 45.409
17. Bocca Pietro . . . . . . » 45.386
18. Moruzzi Vito . . . . . . » 45.272
19. Maloberti Ugo . . . . . . » 45.227
20. Coppolà Vito . . . . . . » 45.181
21. Arbore Luigi . . . . . . » 45.000
22. Paolina Ernesto . . . . . . » 44.681
23. Tettamanti Luigi . . . . . . » 44.545
24. Curlo Marco . . . . . . » 44.363
25. Amabile Luigi . . . . . . » 43.627
26. Mazzoleni Pier Angelo . . . . . » 43.318
27. Di Francesco Orazio . . . . . » 43.181
28. Grossrubatscher Giovanni . . . . » 43.090
29. Tagliaferri Siro . . . . . . » 42.953
30. Locatelli Luigino . . . . . . » 42.727
31. Scandola Oreste . . . . . . » 41.954
32. Benedetti Alarico . . . . . . » 41.454
33. Buniva Ettore . . . . . . » 41.363
34. Iuculano Guglielmo . . . . . . » 41.136
35. Baroni Alvise . . . . . . » 40.750
36. De Laurentis Basilio . . . . . » 40.681

37. Cattaneo Unkas . . . . . . con punti 40.454
38. Gioncada Luigi . . . . » 40.090
39. Criceuti Fortunato . . . . . . » 39.772
40. Brambilla Giovanni . . . . . . » 39.590
41. Ferrari Gianfranco . . . . . . » 39.409
42. Nava Giuseppe . . . . » 38.727
43. Coccoli Emilio . . . . » 38.409
44. Paraboni Ermenegildo . . . . . . » 38.045
45. Cappi Antonio . . . . » 37.613
46. Gatti Mario . . . . » 37.136
47. Rombolà Giuseppe . . . . . . » 36.545
48. Vergani Carlo . . . . » 36.363

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto di pari data e numero, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso a 10 posti di medico condotto nella provincia di Como, vacanti al 30 novembre 1936-XVI;

Visti gli articoli 23 e 55 del Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per il posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1. Bollettino Erminio - Menaggio.
2. Sassi Roberto - Lurate Caccivio.
3. Colotta Amos - Longone al Segrino-Eupilio-Proserpio.
4. Belsanti Pietro - Gravedona.
5. Proserpio Amalio - Civenna.
6. Olivi Edgardo - Castiglione Int.-Cerano-Casasco-Dizzasco.
7. Lombardi Alfredo - Barzio e Cremeno.
8. Bidone Lorenzo - Varenna.
9. Trombetta Luigi - S. Valeria.
10. Medana Ermanno - Premana e Pagnona.

Il concorrente Iasevoli Raffaele quantunque classificato nella graduatoria di merito al 4° posto non è dichiarato vincitore, essendo la sede da lui richiesta già assegnata ad altro concorrente prima classificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(2837)

REGIA PREFETTURA DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 1442, Div. III/San., del 31 dicembre 1936, relativo al concorso per titoli ed esami ai posti di sanitari condotti vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1938-XVI;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di sanitario condotto nei comuni di Gorizia (Piedimonte) e Sagrado:

1. Del Piero dott. Onorato . . . . con punti 52.204
2. De Gressi dott. Emilio (coniugato con 3 figli) » 51.818
3. Branco dott. Giovanni (celibe) . . . » 51.818
4. Salomonè dott. Francesco . . . . » 50.863
5. Bevilacqua dott. Adriano . . . . . » 50.295
6. Bevilacqua dott. Francesco . . . . con punti 49.500
7. De Luca dott. Raoul . . . . . . » 47
8. Colavecchio dott. Antonio . . . . . » 45.886
9. Pagani dott. Fernando . . . . . » 45.772
10. Nisticò dott. Giuseppe . . . . . . » 45.454

Gorizia, addì 25 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: ORAZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data con cui viene approvata la graduatoria dei candidati ammessi al concorso ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con Regio decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto, bandito con decreto prefettizio n. 1442-III/San. del 31 dicembre 1936-XV, ciascuno per la sede a fianco indicata:

1. Del Piero dott. Onorato, per la condotta medica di Gorizia (4ª condotta medica rurale Piedimonte del Calvario).

2. De Gressi dott. Emilio, per la condotta medica del comune di Sagrado.

I podestà dei Comuni interessati cureranno l'esecuzione del presente decreto ai sensi del combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto, unitamente alla graduatoria di cui al decreto prefettizio di pari numero e data, verrà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Gorizia, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Gorizia e di Sagrado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del R. decret 11 marzo 1935, n. 281.

Gorizia, 25 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: ORAZI.

(2851)

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il bando di concorso 30 dicembre 1936, per 34 posti di medico condotto nei Comuni della provincia di Milano e le modifiche apportate con decreto prefettizio n. 68323 del 1° marzo 1937;

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 4 gennaio 1938-XVI, n. 2;

Visti gli articoli 24 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso suddetto:

1. Caratozzolo Annunziato . . . . . . 68,90 su 100
2. Tognetti Luigi . . . . 68,63 » 100
3. Perolari Santino . . . . 68,40 » 100
4. Lariccia Giuseppe . . . . 68,27 » 100
5. Lucci Clodoveo . . . . 68,20 » 100
6. Forti Franco . . . . 67,95 » 100
7. Pietropolli Charmet Giorgio . . . . . 66,72 » 100
8. Pinelli Luigi . . . . 66,63 » 100
9. Prevasi Giuseppe . . . . 66,27 » 100
10. Barboni Ubaldo . . . . 66,04 » 100
11. Piraino Amedeo . . . . 65,36 » 100
12. De Stefanis Pietro . . . . 65,09 » 100
13. Nannei Alberto . . . . 65 — » 100
14. Briguglio Giuseppe . . . . 64,86 » 100
15. Astuni Antonino . . . . 64,68 » 100
16. Vessia Francesco . . . . 64,56 » 100
17. Moschiari Francesco . . . . 64,36 » 100
18. Sulmonetti Pompeo . . . . 64,22 » 100
19. Caporaletti Mario . . . . 64,13 » 100

20. Cristanu Felice 63,91 su 100
21. Tagliabue Cesare 63,54 » 100
22. Benetti Pio 63,40 » 100
23. Corti Mario 63,18 » 100
24. Loriga Andrea 63 — » 100
25. Bianchardi Carlo 62,95 » 100
26. De Simone Giuseppe 62,90 » 100
27. Calegari Leopoldo 62,50 » 100
28. Benincori Angelo 62,34 » 100
29. De Leonardi Furio 62,13 » 100
30. Grosserubatscher Giovanni 61,95 » 100
31. Rizzatto Renato 61,72 » 100
32. Baronio Achille 61,59 » 100
33. Pirazzini Romano 61,40 » 100
34. Rossi Giacinto 61,27 » 100
35. Paltrinieri Guglielmo 61,22 » 100
36. Ferro Antonio 61,18 » 100
37. Seniso Ottavio 61,09 » 100
38. Barbera Luigi 60,90 » 100
39. Bargellini Mariano 60,63 » 100
40. Zappulli Simone 60,56 » 100
41. Rantzer Jonas 60,54 » 100
42. Palumbo Antonio 60,45 » 100
43. Bocca Pietro 60,40 » 100
44. Massari Giovanni 60,36 » 100
45. Rocco Ermanno 60,27 » 100
46. Carlotto Antonio 60,22 » 100
47. Coppola Vito 60,13 » 100
48. Perino Gaspare 60,04 » 100
49. Rodotà Pompilio 59,95 » 100
50. Cattaneo Sandro 59,90 » 100
51. Truffi Giuseppe 59,68 » 100
52. Margnelli Eduardo 59,59 » 100
53. Magro Sebastiano 59,45 » 100
54. Mancioli Giorgio 59,40 » 100
55. De Vita Davide 59,31 » 100
56. Bignami Gaetano 58,97 » 100
57. Beruti Giuseppe 58,86 » 100
58. Stochino Pietro 59,00 » 100
59. Serafini Casimiro 58,54 » 100
60. Magaton Oddo, art. 1, n. 5, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 58,18 » 100
61. Introna Michele 58,18 » 100
62. Berardi Eugenio 57,84 » 100
63. Zuccardi Merli Luigi 57,81 » 100
64. Pruneri Ugo, art. 1, n. 5, R.D.L. 5-7-1934, n. 1176 57,72 » 100
65. Passarelli Cosma 57,72 » 100
66. Zanini Roberto, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 57,50 » 100
67. Vecchio Angelo 57,50 » 100
68. Rapone Raffaele 57,04 » 100
69. Federici Franco 56,81 » 100
70. D'Agata Corrado 56,63 » 100
71. Massara Filippo, art. 1, n. 8, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 56,36 » 100
72. Cecchini Nazzareno 56,36 » 100
73. Borghini Giuseppe 56,22 » 100
74. Condo Nunziato 55,95 » 100
75. Mattana Emilio 55,68 » 100
76. Acquafredda Vito 55,45 » 100
77. Comalba Gaetano 55,00 » 100
78. Vitalone Vito 54,86 » 100
79. Rinaldini Giuseppe 54,81 » 100
80. Castagna Stefano 54,54 » 100
81. Lombardozzi Pasquale, art. 1, n. 5, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 53,86 » 100
82. Martignetti Angelo, art. 1, n. 8, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 53,88 » 100
83. Monfardini Renzo 53,86 » 100
84. Gentilli Alberto 53,73 » 100
85. Guglielmini Tito 53,63 » 100
86. Gelmini Ignazio 53,40 » 100
87. Nobile Vincenzo 53,36 » 100
88. Secondi Benedetto, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 53,18 » 100
89. Tassi Remo (età), R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 53,18 » 100
90. Cafiero Ferrante 53,18 » 100
91. Borzani Aleardo 52,95 » 100
92. Biavati Aldo 52,77 » 100
93. Biraghi Oreste 52,72 » 100
94. Sola Salvatore 52,59 » 100
95. Samaia Rubino 52,54 » 100
96. Toglia Canio 52,50 » 100
97. Schiacchitano Giuseppe 52,45 » 100
98. Evangelista Crescenzo, art. 1, n. 8, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 52,27 su 100
99. Bavaro Ettore, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 52,27 » 100
100. Fucci Costantino 52,27 » 100
101. Baiardi Vincenzo 52,22 » 100
102. Costa Ferdinando 52,15 » 100
103. Di Francesco Orazio 52,13 » 100
104. Crippa Amleto 52,06 » 100
105. Corradini Corrado 51,90 » 100
106. Di Paola Vincenzo 51,72 » 100
107. Gallina Emilio 51,59 » 100
108. Mistrorigo Livio, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 51,36 » 100
109. Dolcini Carlo 51,36 » 100
110. Balbis Nicola 51,34 » 100
111. Bergonzo Carlo 51,27 » 100
112. Viapiano Decio 51,18 » 100
113. Giacobbi Innocenzo 51,13 » 100
114. Bosio Giovanni 51,06 » 100
115. D'Alessandro Pietro 51,04 » 100
116. Silvi Angelo 51,02 » 100
117. Medana Ermanno, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 50,90 » 100
118. Mascheroni Onorato 50,90 » 100
119. Vaccarella Giuseppe 50,81 » 100
120. Giudici Francesco 50,77 » 100
121. Garlaschi Guido 50,68 » 100
122. Morabito Stefano, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 50,59 » 100
123. Cesana Aldo 50,59 » 100
124. Brambilla Giovanni 50,54 » 100
125. Petetti Francesco 50,45 » 100
126. Beneventi Rocco 50,36 » 100
127. Vocucci Ferdinando 50,34 » 100
128. Savini Ermanno 50,13 » 100
129. Mettifogo Giuseppe 50,09 » 100
130. Pierantonio Giuseppe, art. 1, n. 5, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 50,00 » 100
131. Manarini Alberto 50,00 » 100
132. Turri Luigi 49,86 » 100
133. Orlandi Luigi 49,86 » 100
134. Sticchi Antonio 49,79 » 100
135. Cricenti Fortunato 49,68 » 100
136. Marongiu Manlio 49,65 » 100
137. Predaroli Tommaso, art. 1, n. 8, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 49,54 » 100
138. Gulisano Gerolamo, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 49,54 » 100
139. Bocconi Bassano 49,54 » 100
140. Scarizza Spartaco 49,45 » 100
141. Di Stefano Salvatore 49,40 » 100
142. De Domenico Michele, art. 1, n. 5, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 49,54 » 100
143. Vezzani Bruno Giuseppe, art. 1, n. 8, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 49,31 » 100
144. Grassa Baldassare 49,31 » 100
145. Sforza Francesco 49,22 » 100
146. Orru Salvatore 49,20 » 100
147. Albertini Bruno 49,09 » 100
148. Zammarano Francesco 48,86 » 100
149. Mazzarisi Giacomo 48,63 » 100
150. Spano Mario 48,54 » 100
151. Galli Luigi 48,50 » 100
152. Massarotti Alessandro 48,40 » 100
153. Arbore Luigi 48,31 » 100
154. Buccellato Antonino 48,18 » 100
155. Giordano Carlo 48,04 » 100
156. Casalino Vito 47,95 » 100
157. Ciocca Carlo, art. 1, n. 8, R.D.L. 5-7-1934, n. 1176 47,73 » 100
158. Manzi Francesco, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934 n. 1176 47,72 » 100
159. Dorigo Leonardo 47,72 » 100
160. Corbellini Angelo 47,54 » 100
161. Vianello Alessandro 47,50 » 100
162. Riva Alessandro 47,38 » 100
163. Lamendola Andrea, art. 1, n. 5, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 47,27 » 100
164. Grande Pasquale, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 47,27 » 100
165. Petazzi Guglielmo 47,27 » 100
166. Scannagatti Ernesto 47,15 » 100
167. Nanni Giordano 47,13 » 100
168. Savini Angelo 47,04 » 100

169. Fedele Salvatore . . . . 46,82 su 100
170. Cacciarru Dario, art. 1, n. 8, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 . . . . 46,59 » 100
171. Bergamaschi Gian Carlo, art. 1, n. 11, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 . . . . 46,59 » 100
172. Tavecchia Luigi . . . . 46,59 » 100
173. Calvano Umberto . . . . 46,47 » 100
174. Trincavelli Luigi . . . . 46,36 » 100
175. Zannini Oscar . . . . 46,13 » 100
176. Favali Igino . . . . 46,04 » 100
177. Miele Romualdo . . . . 45,90 » 100
178. Fiore Guido, art. 1, n. 8, R. D. L. 5 luglio 1934, n. 1176 . . . . 45,68 » 100
179. Roveglia Vittorio . . . . 45,68 » 100
180. Beltramini Leone . . . . 45,56 » 100
181. Tagliaferri Siro . . . . 45,45 » 100
182. Guerriero Romualdo . . . . 45,36 » 100
183. Gariboldi Emilio . . . . 45,00 » 100
184. Bruno Gerlando . . . . 44,77 » 100
185. Montesanto Salvatore . . . . 44,54 » 100
186. Pregadio Gaetano, art. 1, n. 8, R. D. L. 5-7-1934, n. 1176 . . . . 44,09 » 100
187. Giacomelli Virgilio . . . . 44,09 » 100
188. Vigliero Placido . . . . 43,86 » 100
189. Rossi Luigi . . . . 43,75 » 100
190. Borri Edmondo . . . . 43,63 » 100
191. Recchioni Mario . . . . 43,52 » 100
192. Nava Giuseppe . . . . 43,43 » 100
193. Dall'Oglio Ireneo . . . . 43,38 » 100
194. Ambrosi Giulio, art. 1, n. 8, R. D. L. 5 luglio 1934, n. 1176 . . . . 43,18 » 100
195. Cucciati Giovanni . . . . 43,18 » 100
196. Piccioli Ciro . . . . 42,72 » 100
197. Coccoli Emilio . . . . 42,61 » 100
198. Meringolo Angelo . . . . 42,50 » 100
199. Nova Claudio . . . . 42,38 » 100
200. Crespi Vittore, art. 1 (età) R. D. L. 5 luglio 1934, n. 1176 . . . . 42,27 » 100
201. Vergani Carlo, art. 1 (età) R. D. L. 5 luglio 1934, n. 1176 . . . . 42,27 » 100
202. Baroni Alvise . . . . 42,27 » 100
203. De Antoniis Antonio . . . . 42,15 » 100
204. Orsini Nicola . . . . 42,04 » 100
205. Ferrone Antonio . . . . 41,93 » 100
206. Cardella Giovanni, art. 1 (età) R. D. L. 5 luglio 1934, n. 1176 . . . . 41,83 » 100
207. Bevilacqua Ettore . . . . 41,81 » 100
208. Milone Antonio . . . . 41,70 » 100
209. Bonavia Giuseppe . . . . 41,59 » 100
210. Rigoni Mario, art. 1, n. 3, R. D. L. 5 luglio 1934, n. 1176 . . . . 41,36 » 100
211. Ventura Achille . . . . 41,36 » 100
212. Ceserani Giuseppe . . . . 40,90 » 100
213. Buniva Ettore . . . . 40,79 » 100
214. Andreoli Antonio . . . . 39,54 » 100
215. Bernelli Enzo . . . . 36,36 » 100

La suddetta graduatoria verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Milano, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MARZANO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso per 34 posti di medico condotto nella provincia di Milano, bandito il 30 dicembre 1936, con le modifiche apportate con decreto prefettizio n. 68323 del 1° marzo 1937;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. — I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto per la sede per ciascuno a fianco indicata:

1. Caratozzolo Annunziato - Milano.
2. Tognetti Luigi - Milano.
3. Perolari Santino - Milano.
4. Lariccia Giuseppe - Milano.
5. Lucci Clodoveo - Milano.
6. Forti Franco - Milano.
7. Pietropolli Charmet Giorgio - Milano.
8. Pinelli Luigi - Lissone (2ª condotta).
9. Provasi Giuseppe - Milano.
10. Barboni Ubaldo - Cogliate.
11. Piraino Amedeo - Milano.
12. De Stefanis Pietro - Parabiago (1ª condotta).
13. Nannei Alberto - Seveso.
14. Brigeglio Giuseppe - Bresso.
15. Astuni Antonino - Cormano.
16. Vessia Francesco - Villasanta.
17. Moschiari Francesco - Rozzano-Assago-Basiglio (consorzio).
18. Sulmonetti Pompeo - Besana B. (2ª condotta).
19. Caporaletti Mario - Vernate.
20. Taglinbue Cesare - Rosate-Calvignasco (consorzio).
21. Benetti Pio - Cerro Maggiore.
22. Corti Mario - Segrate.
23. Loriga Andrea - Binasco.
24. De Simone Giuseppe - Aicurzio-Sulbiate (consorzio).
25. Calegari Leopoldo - Arluno.
26. Benincori Angelo - S. Angelo Lodigiano (2ª condotta).
27. De Leonardi Furio - Castelnuovo Bocca d'Adda.
28. Grossrubatscher Giovanni - Castano Primo (1ª condotta).
29. Rizzatto Renato - Borghetto Lodigiano.
30. Baronio Achille - Caselle Landi.
31. Pirazzini Romano - Vittuone.
32. Rossi Giacinto - Livraga.
33. Ferro Antonio - Comazzo-Merlino (consorzio).
34. Senise Ottavio - Ospedaletto Lod.-Orio Litta (consorzio).

I candidati Cristante Felice, Biancardi Carlo e Paltrinieri Guglielmo, classificati in graduatoria rispettivamente al 20°, 25° e 35° posto non vengono dichiarati vincitori di alcuna sede messa a concorso perchè le sedi da essi prescelti sono state assegnate a concorrenti che li precedono in graduatoria.

2. — I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del R. decreto sopracitato.

3. — Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura di Milano ed a quello dei Comuni interessati.

Milano, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MARZANO.

(2852)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.